

## RELAZIONE

### **Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"**

La presente proposta di legge di modifica della l.r. 13 luglio 2007 n. 38/2007 interviene sulla disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti dipendenti di cui al Capo VII ed in particolare all'articolo 57 "Presidenza delle gare" e all'articolo 58 "Ufficiale rogante" della legge regionale n. 38/2007.

Infatti la Regione Toscana in attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", ha approvato la legge regionale 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56", con la quale ha determinato (art. 2) il trasferimento alla regione, tra le altre, delle funzioni in materia di difesa del suolo e di strade regionali. Ciò ha determinato un aumento considerevole dell'attività amministrativa inerente la programmazione degli interventi e la predisposizione delle procedure di appalto, con particolare riferimento ai lavori pubblici.

Il trasferimento delle funzioni comporta un aumento del numero delle procedure di appalto per la gestione delle quali si può porre la necessità di rivedere le modalità organizzative mediante alcune circoscritte modifiche alle disposizioni di cui al Capo VII "Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti dipendenti" ed in particolare all'articolo 57 "Presidenza delle gare" e all'articolo 58 "Ufficiale rogante" della legge regionale n. 38/2007 al fine di prevedere una disciplina più flessibile adattabile in relazione alle esigenze che si potranno porre.

La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Infine si dispone l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, in considerazione dell'urgenza di provvedere alla modifica delle suddette norme della legge regionale n. 38/2007.

**Con l'articolo 1** si provvede a modificare l'articolo 57 "Presidenza della gara", ed in particolare il comma 1, in modo da poter allargare - ove necessario - il perimetro dei soggetti che possono svolgere le funzioni di presidente di gara.

Con l'**articolo 2**, relativamente all'articolo 58 "Ufficiale rogante" si provvede a sostituire il comma 5 in modo da circoscrivere l'intervento degli ufficiali roganti per la verbalizzazione nelle sedute delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 77 del D. Lgs. n. 50/2018.

Infine l'**articolo 3** "Entrata in vigore" rappresenta la disposizione di chiusura che dispone l'entrata in vigore delle presenti modifiche dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.